



Dr. Couto  
18.3.2008

Ministero Sviluppo Economico  
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi  
USCITA - 11/03/2008 - 0002189



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Ufficio B3 Ex DGCAS -  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 06/47053350 Fax 06/483691

UNIONCAMERE  
M. Prot 4725 del 19/03/2008 (A)

Categoria

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

RIETI

E p.c. ALL'UNIONCAMERE  
P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

*Sisaco  
ce. mandatori a  
tutte le Camere  
Mre*

**Oggetto:** Richiesta di parere applicazione della sanzione per incompleto e/o tardivo versamento del diritto annuale - decreto n. 54 del 27 gennaio 2005 -

Con nota n. 725 del 30 gennaio 2008 codesta Camera di commercio ha chiesto un parere in merito della disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale indicato in oggetto, laddove viene previsto che "..... i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato".all'oggetto.

A tal proposito si fa presente che il decreto 27 gennaio 2005, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005, ha ricondotto i principi contenuti del decreto legislativo n. 18 dicembre 1997 n. 472 alle specificità del diritto annuale delle camere di commercio, fornendo, quindi, una disciplina non identica ma organica della materia e coerente con alcuni -non tutti- dei principi del decreto legislativo n. 472/1997.

Con la circolare n. 3587/C del 20 giugno 2005 il Ministero delle Attività Produttive ha illustrato le principali novità introdotte con il decreto, al fine di rendere omogenei i comportamenti del sistema camerale nei confronti delle imprese.

Preliminarmente si rammenta che l'articolo 4, comma 1, del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 stabilisce che la misura della sanzione amministrativa è compresa tra il 10 e il 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto.

La sanzione deve essere poi personalizzata in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, del DM n. 54/2005 che richiama quelli dell'articolo 7, del D. lgs. n. 472/1997, e graduata in funzione del danno arrecato all'ente impositore.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Ufficio B3 Ex DGCAS -

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

Inoltre l'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede, infine, la possibilità di applicare la sanzione sull'intero importo omesso o in parte, ma se tale versamento è stato effettuato entro le prescritte scadenze di legge. Il riferimento al termine per adempiere viene ribadito anche dal comma 2, dello stesso articolo.

Pertanto la locuzione "limitatamente a quanto non versato" di cui al comma 3, dell'articolo 3 del DM n. 54/2005 sopra richiamato deve intendersi riferita a tutti i versamenti ritardati e/o incompleti effettuati entro il termine di pagamento ordinario previsto dalla legge.

Nel caso, quindi, di versamento parziale e/o incompleto effettuato entro la scadenza del termine ordinario la sanzione deve essere commisurata alla parte di diritto non versato dall'impresa. Viceversa, nel caso di versamento parziale e/o incompleto effettuato oltre il termine di scadenza ordinario, la sanzione va commisurata all'intero importo dovuto, graduando, ove del caso, la sanzione ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 54/2005. In questo modo si ha la possibilità di attribuire la giusta rilevanza ai termini di scadenza e al loro rispetto che altrimenti diventano inutili e/ superflui.

Si ritiene opportuno riassumere nel seguente modo:

### 1) *Tardivo pagamento:*

L'articolo 3, comma 2, del decreto n. 54/2005 definisce "tardivi" quei versamenti interamente effettuati con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di versamento, per i quali non si è provveduto al versamento dell'interesse corrispettivo (0,40%) o della sanzione ridotta a titolo di ravvedimento (1/8 del 30%). La sanzione viene determinata nella misura del 10% dell'importo dovuto.

### 2) *Versamenti parziali:*

**Nel caso di versamenti parziali**, al fine di individuare la base di calcolo della sanzione, è necessario verificare se il versamento parziale sia stato effettuato entro la scadenza del termine.

Nel caso di **versamento parziale effettuato entro la scadenza** la sanzione deve essere commisurata al diritto omesso dall'impresa.

**Il versamento parziale effettuato oltre la scadenza, invece, è da considerare sempre "omesso"** ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto n. 54/2005, e pertanto **la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall'intero importo dovuto**, applicando inoltre i principi richiamati dall'articolo 4 del decreto n.54/2005.

### 3) *Omessi pagamenti:*

L'articolo 3, comma 3, del decreto n.54/2005 definisce "omessi" i versamenti effettuati con un ritardo superiore ai trenta giorni e tutti i versamenti effettuati solo in parte, limitatamente a quanto non versato, determinando una sanzione dal 30 al 100%, tenendo sempre conto dei criteri di



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
Direzione Generale per la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Ufficio B3 Ex DGCAS -  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 06/47055350 Fax 06/483691

cui all'articolo 4 del decreto n. 54/2005.

**Quindi, nel caso di versamenti "omessi",** sia che l'impresa non abbia effettuato alcun versamento sia nell'ipotesi che la stessa abbia versato l'intero importo oltre i termini di scadenza, **la base di calcolo della sanzione deve essere considerata,** ai sensi del regolamento n. 54/2005, **l'intero diritto dovuto,** fatta salva la possibilità di definire una misura della sanzione più lieve nei confronti delle imprese che comunque abbiano effettuato un versamento attraverso uno degli elementi attenuanti previsti dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE  
Aldo Mancurta

PIE